

Ministero del Tesoro - Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, n. 187

“Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria”

(Pubblicato in G.U. 30 giugno 1997, n. 150)

Art. 1. Pensione di inabilità

1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1996 per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, hanno diritto a conseguire il trattamento di pensione di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominato "pensione di inabilità".

2. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.